

Sulla prevalenza del diritto di prelazione del concessionario uscente *ex art. 4 bis*, legge n. 203/1982, rispetto al diritto di precedenza del giovane imprenditore agricolo

T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. III 27 maggio 2024, n. 1956 - Lento, pres.; Ventura, est. - Squadrito (avv. Giorgianni) c. Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea ed a. (Avv. distr. Stato) ed a.

Agricoltura e foreste - Procedura per la concessione al pascolo nei terreni del demanio forestale - Diritto di precedenza a favore dei giovani imprenditori - Diritto di prelazione del concessionario uscente *ex art. 4 bis* della l. 3 maggio 1982, n. 203.

(*Omissis*)

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, espone in fatto la ricorrente quanto segue: a) con concessione n. 72 del 7 luglio 2022, valida sino al 31 dicembre 2022, essa otteneva in conduzione il lotto pascolivo n.113/2022 (oggi 033/2023) nel Comune di Castroreale; b) a seguito della pubblicazione in data 21 aprile 2023 del nuovo avviso pubblico prot. 32981 per la concessione al pascolo nei terreni del demanio forestale regionale, l'odierna istante proponeva domanda per l'assegnazione del lotto n.033/2023; c) con determina n. 63 in data 29 maggio 2023 veniva pubblicata l'aggiudicazione provvisoria del lotto pascolivo in questione al Sig. Liarosa Emanuele, secondo il criterio del "diritto di precedenza a favore dei giovani imprenditori"; d) avverso tale aggiudicazione provvisoria la ricorrente presentava, con pec in data 3 giugno 2023, memorie scritte nelle quali evidenziava il proprio diritto di prelazione ai sensi dell'art. 4-bis della legge 3 maggio 1982, n. 203; e) le memorie restavano prive di riscontro e, con determina n.81/2023, l'Amministrazione regionale aggiudicava in via definitiva il lotto in contestazione al controinteressato.

Avverso i provvedimenti in epigrafe indicati, il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:

I. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 bis della legge 3 maggio 1982, n. 203, dell'art. 20 comma 2 bis e 4 bis del D.L. 50/2022.

Deduce in sintesi che, in virtù della concessione n.73 del 7 luglio 2022, egli avrebbe maturato il diritto di prelazione di cui all'art 4 bis della legge 3 maggio 1982, n. 203, quale concessionario uscente, e che detto diritto prevale sul diritto di precedenza del giovane imprenditore agricolo come si ricaverebbe dal chiaro disposto dell'art. 6, comma 4 bis del d.lgs, n.228/2001, come modificato dall'art. 20 comma 2 bis del D.L. 50/2022, il quale prevede adesso che "Fatto salvo il diritto di prelazione di cui all'articolo 4-bis della legge 3 maggio 1982, n. 203, qualora alla scadenza di cui al comma 4 del presente articolo abbiano manifestato interesse all'affitto o alla concessione amministrativa giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra diciotto e quaranta anni, l'assegnazione dei terreni avviene al canone base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara";

II. Con il secondo motivo deduce la ricorrente i vizi di difetto di motivazione e carenza di istruttoria in quanto al ricorrente non sarebbe stata fornita alcuna motivazione in merito alla mancata assegnazione del lotto richiesto, in violazione dell'art. 3 della legge n.241/1990. Neppure a seguito delle memorie depositate in data 1 giugno 2023 l'amministrazione avrebbe fornito alcuna spiegazione circa la propria esclusione.

2. Si è costituita in giudizio l'amministrazione la quale con memoria in data 2 ottobre 2023 ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.

3. Il controinteressato, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.

4. Con ordinanza n.481/2023 la Sezione ha ritenuto che le esigenze cautelari della ricorrente fossero adeguatamente tutelabili con la sollecita definizione del giudizio nel merito ai sensi dell'art. 55, comma 10 cod. proc. amm.

6. Alla pubblica udienza in data 17 gennaio 2023 la causa è stata discussa e posta in decisione.

7. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.

Rileva il Collegio che, come dedotto dalla ricorrente con il primo motivo di ricorso, deve trovare applicazione nella fattispecie esaminata il diritto di prelazione in favore del concessionario uscente di cui all'art. 4-bis della L. 3 maggio 1982, n. 203, il quale stabilisce che, ove il locatore alla scadenza del contratto intenda concedere in affitto il fondo a terzi, deve comunicare le offerte ricevute al conduttore: costui ha diritto di prelazione se entro quarantacinque giorni dal ricevimento di tale comunicazione offre condizioni uguali a quelle comunicategli dal conduttore.

Ed invero, come di recente chiarito dal C.d.S., sez. VII, con sentenza n.9102/2023, tale diritto di prelazione è stato esteso ai beni demaniali e del patrimonio indisponibile dall'art. 6 del d.lgs. n. 228 del 2001 (rubricato "Utilizzazione agricola dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili") il quale, al comma 1, così recita: "*Le disposizioni recate (...), dalla L. 3 maggio 1982, n. 203, e successive modificazioni, si applicano anche ai terreni demaniali o soggetti al regime dei beni*



demaniali di qualsiasi natura o del patrimonio indisponibile appartenenti ad enti pubblici, territoriali o non territoriali, ivi compresi i terreni golenali, che siano oggetto di affitto o di concessione amministrativa".

Il successivo comma 4-bis del citato art. 6 d.lgs. n. 228 del 2001 - nella versione introdotta dal D.L. 17 maggio 2022, n. 50 (conv. con L. 15 luglio 2022, n. 91) - a sua volta, nell'istituire un regime di preferenza, in caso di scadenza del contratto di affitto o della concessione amministrativa, per i giovani imprenditori agricoli (di età tra 18 e 40 anni) i quali abbiano manifestato interesse all'affitto o alla concessione, fa salvo "*il diritto di prelazione di cui all'art. 4-bis della L. 3 maggio 1982, n. 203*".

L'applicabilità del diritto di prelazione di cui al citato art. 4-bis L. 3 maggio 1982, n. 203 alle concessioni di beni pubblici che, come nel caso de quo, fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione, non è, peraltro, esclusa dal fatto che su tali terreni siano svolte le attività di pascolo ed allevamento (v. C.d.S., Sez. III, 23 novembre 2021, n. 7842, che ha confermato T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I-bis, 6 maggio 2021, n. 5298).

La novella del 2022 ha, quindi, espressamente fatto salvo il diritto di prelazione del conduttore/concessionario uscente, confermando l'applicabilità del diritto di prelazione ex art. 4-bis L. 3 maggio 1982, n. 203 anche alle concessioni amministrative di beni demaniali o di beni del patrimonio indisponibile (com'è quella qui in esame).

Ne consegue che l'amministrazione avrebbe dovuto, conformandosi alla normativa su menzionata, prendere in considerazione le osservazioni presentate dalla ricorrente, a seguito dell'aggiudicazione provvisoria, con le memorie scritte dell'1 giugno 2023 e, in definitiva, comunicare alla stessa, in quanto concessionario uscente, le offerte ricevute onde consentirle di esercitare la prelazione.

8. Le considerazioni esposte appaiono sufficienti per ritenere fondato il ricorso e consentono di prescindere dall'esame delle ulteriori doglianze atteso che la decisione adottata dall'amministrazione, ad avviso di questo Collegio, risulta erronea in punto di merito con riferimento al profilo essenziale della vicenda.

9. Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio, attese la novità delle questioni trattate.

(Omissis)